

N. R.G. 2024/



TRIBUNALE di MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **46001/2024** promosso da:

„rappresentata e difesa dall'avv.„

RICORRENTE

CONTRO

RESISTENTI

Il Giudice Angelo Mambriani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2025, decidendo sul ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. depositato da parte ricorrente il 23.12.2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

- letti gli atti;

- ritenuto – nei limiti di cognizione sommaria propri di questa fase cautelare – che il socio ha legittimamente e correttamente esercitato il proprio diritto di prelazione con le raccomandate di cui ai docc. 3-5 di parte resistente s.r.l. (di seguito:) e doc. 3 di parte resistente I documenti rispetto ai quali la ricorrente si è limitata a mere congetture generiche e di carattere esplorativo del tutto inidonee a fondare in questa sede l'accoglimento dell'istanza di esibizione degli originali di detti documenti;

- ritenuto che in nessun modo la lettera di *denuntiatio* spedita da a ai sensi dell'art. 9 dello statuto di (di seguito:) (doc. 4) può essere interpretata quale proposta di vendita a della sua partecipazione del 45 % in I né la lettera di esercizio del diritto di prelazione da parte di (doc. 5) può essere interpretata come accettazione di tale

Pagina 1

(inesistente) proposta, sia per l'inconfutabile tenore letterale dei documenti in questione sia perché identica lettera è stata inviata da [] a [] sicché, a seguire la singolare tesi della ricorrente, il comportamento di [] risulterebbe non solo illegittimo ma anche del tutto irrazionale;

- ritenuto che le suesposte considerazioni sono del tutto dirimenti e non certo superabili con le produzioni di bozze di contratti preliminari di cessione della partecipazione di [] a [] non sottoscritte dalle parti e men che meno di diverse e correlative interlocuzioni, risultando evidente trattarsi di mere intese preparatorie evidentemente prive di effetti cogenti in quanto – secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente – non sottoscritte ed in quanto tale sottoscrizione era evidentemente subordinata alla condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del [] , senza considerare per un verso che [] del tutto correttamente ha dichiarato in sede di *demuntatio* l'intenzione di vendere a [] e, per altro verso, che, se fosse corretta la ricostruzione di parte ricorrente (il che non è), comunque [] prevarrebbe, avendo aderito per primo alla proposta di [] e dunque acquistato prima di []

- ritenuto che, rispetto all'oggetto del presente procedimento, è irrilevante che [] non abbia partecipato alla trattativa [] / [] in ordine alla riduzione del prezzo indicato nella *demuntatio*, sia perché la riduzione è stata chiesta solo da [] e non da [] – dichiaratasi invece disponibile ad acquistare al prezzo indicato da [] in *demuntatio* -, sia perché [] si è detta disponibile a vendere la partecipazione spettante a [] allo stesso prezzo praticato al []

- considerato che, data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria, è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto verso il terzo acquirente della partecipazione (tra le tante: Cass., n. 12370 del 2014; Cass., n. 24559 del 2015) , sicché in ogni caso e sinanco in astratto non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta (nel caso di specie acquistata dal [] con scrittura privata dell'11.11.2024 per atto notaio []) non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o possesso della stessa;

- ritenuto che il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss., 669 *septies* c.p.c. sicché la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parti resistenti, spese che si liquidano - considerato il valore della causa ed applicate le previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato - per ciascuna, in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-*septies* e 670 c.p.c.,

I) **RIGETTA** il ricorso.

II) **CONDANNA** parte ricorrente [] S.R.L. CON UNICO SOCIO alla rifusione delle spese processuali in favore di parti resistenti [] , [] S.R.L. e [] S.R.L., spese che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie (15%), IVA, CPA come per legge.

Si comunichi.

Pagina 2

Milano, 22 gennaio 2025

Il Giudice
- *Angelo Mambriani* -

-

Pagina 3